

**Autorità:** Cassazione civile sez. un.

**Data:** 28/05/2007

**n.** 12348

**Classificazioni:** DANNI - Concorso del fatto colposo del creditore e del danneggiato

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo	- Presidente aggiunto	-
Dott. SENESE Salvatore	- Presidente di sezione	-
Dott. VITTORIA Paolo	- Presidente di sezione	-
Dott. VITRONE Ugo	- Consigliere	-
Dott. VIDIRI Guido	- rel. Consigliere	-
Dott. DURANTE Bruno	- Consigliere	-
Dott. SETTIMI Giovanni	- Consigliere	-
Dott. SEGFRETO Antonio	- Consigliere	-
Dott. RODOLF Renato	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

C.G., domiciliata in ROMA, VIA MORICCA 5, presso lo studio dell'avvocato SOLA Vito, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA RATTI DOMENICO, giusta procura speciale, depositata in data 08/05/2007, in atti;

- resistente con procura -

avverso la sentenza relativa al n. r.g. 5328/2001 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/05/07 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

uditi gli avvocati R. TORTORA, dell'Avvocatura i Generale dello Stato, Domenico DELLA RATTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento: del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'aga, assorbimento del secondo motivo.

## Fatto

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30 settembre 1998, C.G. conveniva in giudizio il Provveditorato agli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante, per sentirlo condannare al risarcimento del danno da quantificarsi in L. 160.000.000. In particolare la C., partecipante al concorso magistrale ordinario bandito con D.M. 23 marzo 1990, contestava il mancato riconoscimento nella formazione della graduatoria definitiva relativa al citato concorso, del titolo di riserva spettante agli invalidi civili della L. n. 482 del 1968, ex art. 9, ed affermava che il mancato riconoscimento era dovuto ad un mero errore materiale di trascrizione consistente nella mancata indicazione, nell'elenco riassuntivo di tutti i candidati, con riferimento al proprio nominativo della sigla M.R. indicante appunto la riserva spettante agli invalidi civili.

Con sentenza del 20 ottobre 2000 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda ed, a seguito di gravame della C., la Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 21 novembre 2003 accoglieva in parte il suddetto gravame e condannava il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento

a favore della C. della somma di Euro 14.254.21 (pari a L. 27.600.000), oltre interessi legali decorrenti dalle singole mensilità di stipendio, esclusa la rivalutazione monetaria, oltre le spese processuali.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte Territoriale osservava - per la parte che ancora interessa in questo grado di giudizio - che nel caso di specie il danno andava liquidato a partire dall'anno scolastico del 1993/1994 (anno per il quale essa era stata posposta ad altra aspirante a causa di un errore materiale non essendo stata calcolata la sua posizione di riservista per invalidità civile) sino alla sua effettiva immissione in ruolo avvenuta in data 27 settembre 1995, tenendo conto della retribuzione mensile che avrebbe percepito se avesse svolto regolarmente le sue funzioni di insegnante, ma sottraendo da tale somma un terzo in ragione delle spese necessarie per la produzione del reddito (spese per il raggiungimento del posto di lavoro e quelle gravanti di norma per chi si assenta dalle proprie occupazioni familiari con eventuale sostituzioni nell'ambito della propria abitazione, essendosi nel caso di specie in presenza di una donna con prole).

Avverso tale sentenza il Ministero propone ricorso per Cassazione, affidato ad un duplice motivo.

C.G. si è costituita con procura speciale nell'udienza di discussione.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il ricorso il Ministero denuncia difetto di giurisdizione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, assumendo che nel caso di specie la controversia aveva ad oggetto un errore verificatosi nell'espletamento di un concorso in materia di pubblico impiego e, pertanto, la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 1227 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, addebitando alla impugnata di avere errato perchè non ha tenuto nel dovuto conto che mancava uno degli elementi necessari ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, giusto quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999, il principio della risarcibilità degli interessi legittimi può essere ammesso nei limiti in cui l'attività della Pubblica Amministrazione determina una lesione all'interesse al bene della vita, al quale l'interesse legittimo effettivamente si collega. Per di più non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 1227 c.c., atteso che la C. non aveva usato la comune diligenza nel limitare o impedire il danno e si era, infine, disinteressata alla vicende relative alla graduatoria definitiva per ben tre anni, per essere stata approvata tale graduatoria il 31 agosto 1991, e per avere poi presentato istanza di correzione dell'errore materiale di trascrizione solo nel 1994.

I due motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente interdipendenti sul versante logico-giuridico, vanno rigettati perchè infondati.

In relazione alla sollevata questione di giurisdizione va dichiarato che la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario.

E' stato più volte affermato che nei concorsi per l'assunzione dei pubblici dipendenti con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando successivamente una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro (cfr.: Cass., Sez. Un., 6 luglio 2006 n. 15342, che ha altresì evidenziato come la condotta della pubblica amministrazione debba in tale fase valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni, anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede, cui adde tra le altre: Cass., Sez. Un., 3 dicembre 2005 n. 27399). Alla stregua di tali principi si è poi statuito che una controversia, avente origine nella domanda di un dipendente della P.A. tendente - in conseguenza dell'espletamento di procedura pubblica concorsuale - all'accertamento del suo

diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso e, perciò, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 6 luglio 2006 n. 15342 cit.).

E sempre ai fini della individuazione del Giudice cui va devoluta la giurisdizione queste Sezioni Unite - in una fattispecie con innegabili analogie con quella in esame (per rivendicarsi l'assunzione al lavoro per l'omessa valutazione in sede concorsuale dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla L. n. 482 del 1968) - hanno affermato che l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della "prospettazione", bensì a quello del "petitum" sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del Giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleggi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del Giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo (cfr. in questi esatti termini: Cass., Sez. Un. 15 maggio 2003 n. 7507, che ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario, sul presupposto che con la domanda giudiziale si lamentasse sostanzialmente l'omessa attribuzione di un posto riservato e si introducesse, perciò, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro).

Corollario delle argomentazioni sinora svolte è la declaratoria della giurisdizione del Giudice ordinario nelle presente controversia, nella quale la C. ha avanzato domanda per risarcimento dei danni in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, della sua posizione di invalida civile. Ed invero deve in materia trovare applicazione il seguente principio "La disposizione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, che attribuisce alla giurisdizione del Giudice amministrativo (come eccezione alla regola generale di cui al comma 1) le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzioni di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e denominata da una discrezionalità (non solo tecnica ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda pertanto le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la pubblica amministrazione è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia con la quale si chiedi il risarcimento dei danni, per non avere la Pubblica Amministrazione - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482 (ora L. 12 marzo 1999, n. 68) è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che la relativa disciplina non lascia alla Pubblica Amministrazione alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta" (per un caso con profili assimilabili a quelli della fattispecie in oggetto vedi: Cass., Sez. Un., 22 luglio 2003 n. 11404, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia concernente il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in ambito comunitario ai fini dell'inserimento nella graduatoria utile per l'assunzione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, sul presupposto che gli artt. 1, 3 e 6 del detto D.Lgs., attuativo della direttiva n. 89/48 CEE, nel dettare la disciplina del riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in

ambito comunitario, non lasciano all'amministrazione alcun margine di discrezionalità circa la rispondenza del chiesto riconoscimento all'interesse pubblico, ma demandano alla medesima un accertamento ed una valutazione di carattere puramente tecnico in ordine alla sussistenza di determinati requisiti).

Per quanto riguarda, inoltre, le censure relative al risarcimento del danno ed alla sua quantificazione è sufficiente per attestarne la infondatezza fare riferimento ai principi ripetutamente affermati da questa Corte di Cassazione secondo cui in tema di risarcimento danni l'accertamento per l'applicabilità della disciplina dell'art. 1227 c.c., comma 2, che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra una indagine di fatto, riservata al Giudice di merito, e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua (cfr. ex plurimis: Cass. 14 ottobre 2004 n. 20283; Cass. 13 settembre 2004 n. 18352).

Il Giudice d'appello, dopo avere accertato sulla base delle risultanze istruttorie una colposa omissione di valutazione della condizione di invalida della C. con conseguente responsabilità extra-contrattuale a carico del Ministero, ha proceduto alla quantificazione dei danni attraverso un iter argomentativo - tra l'altro non sottoposto a specifica censura -, che per risultare congruo e privo di salti logici, si sottrae ad ogni critica in questa sede di legittimità.

Ricorrono giusti motivi - tenuto conto della natura della controversia e delle questioni trattate - per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

#### **PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2007

Note

**Utente:** GIOVANNI CAPPUZZELLO - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 08.03.2016